

COPIA

COMUNE DI FARÀ GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI

LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

ARTICOLO 59

INDICE

- Articolo 1	pag.	3
- Articolo 2	pag.	3
- Articolo 3	pag.	3
- Articolo 4	pag.	3
- Articolo 5	pag.	5
- Articolo 6	pag.	5
- Articolo 7	pag.	6
- Articolo 8	pag.	7
- Articolo 9	pag.	7
- Articolo 10	pag.	7
- Articolo 11	pag.	8
- Articolo 12	pag.	9
- Articolo 13	pag.	9
- Articolo 14	pag.	9
- Articolo 15	pag.	9
- Articolo 16	pag.	10
- Articolo 17	pag.	10
- Articolo 18	pag.	10
- Articolo 19	pag.	11
- Articolo 20	pag.	11
- Articolo 21	pag.	11
- Articolo 22	pag.	12

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivi una entrata o una spesa.

Articolo 2

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi dovranno, di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti e degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e/o dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nello ordinamento giuridico italiano.

2. I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal Codice Civile, in particolare il trasporto e il mutuo, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.

3. E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie.

4. La trattativa privata è considerata sistema normale di contrattazione per tutti i contratti di valore inferiore a 100 milioni di lire, salvo diversa apposita disciplina dettata da leggi regionali, statali o comunitarie. Il ricorso alla trattativa privata per contratti di importo superiore a 100 milioni di lire è ammesso previa deliberazione della Giunta Comunale, congruamente motivata, con esclusione di appalti di lavori, opere e servizi.

Articolo 3

1. Per tutti i contratti relativi alle opere pubbliche si applica il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063.

Articolo 4

1. I contratti relativi all'affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono contenere le norme stabilite nell'articolo 265 del Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n. 1175.

2. Per l'affidamento dei servizi di riscossione, come affissioni e pubblicità, trasporti funebri, autolinee, esercizio impianto elettrico per lampade al cimitero, il contratto dovrà contenere le clausole se-

guenti:

- a) dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;
- b) dovrà essere determinato il tempo della prestazione e precisato che, per i contratti di durata, sarà richiesto preavviso prima della scadenza;
- c) dovrà essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisarsi, in caso di aggio, se si vuole un minimo garantito;
- d) la revisione dei prezzi, ai sensi del comma 5^o dell'articolo 33 della Legge 28 Febbraio 1986, n. 41, costituirà la regola, fatta salva l'applicazione del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 33 - 4^o comma - della Legge 28.2.1986, n. 41;
- e) dovrà essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;
- f) si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione di garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilirà l'obbligo del reintegro in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
- g) ogni cura sarà posta per descrivere il più minutamente e particolareggiatamente possibile la disciplina del servizio.
Programma di esercizio e compiti dell'impresa dovranno ricevere adeguata disciplina. Il Comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per l'effettuazione del servizio medesimo. In ogni caso dovrà essere prescritto che il Comune abbia il controllo sulla potenzialità degli impianti e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione all'eventuale espansione della domanda;
- h) si dovrà stabilire se le spese d'esercizio e quali di queste, nonché di locali, attrezzi stampati, imposte, luce, telefono, riscaldamento ecc. sono a carico del contraente privato;
- i) verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza della Giunta Comunale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato;
- l) si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare ispezioni e controlli;
- m) rigorosamente determinati saranno i modi e i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà dovergli chiedere;
- n) sarà regolato l'ordinamento degli uffici;
- o) dovranno definirsi i doveri del personale e gli obblighi dell'affidata-

rio del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali -, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300 e all'articolo 18, comma 7^o, della Legge 19 Marzo 1990, n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;

- p) dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni;
- q) dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatario del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni;
- r) in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti, tenendo presente, tuttavia, che il contratto non ha carattere aleatorio, ma commutativo;
- s) si dovranno stabilire le penali per le infrazioni e le modalità di applicazione.

Articolo 5

1. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione, ai sensi della lettera f) dell'articolo 32 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142. Qualora però, l'attività o il servizio sia affidato in appalto o, comunque, riguardi solo l'attività materiale inerente al servizio e senza l'instaurazione di rapporti diretti tra l'Impresa privata assuntrice e gli utenti destinatari del servizio medesimo, competente a deliberare sarà la Giunta Comunale.

2. Possono affidarsi in concessione le attività aventi carattere organizzatorio o di supporto proprie dell'Amministrazione in materia di opere pubbliche. Il concessionario, non potrà, però, divenire affidatario dell'opera né concorrere per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 6

1. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati per atto pubblico, ancorchè seguiti per trattativa privata. Il rogito sarà effettuato, ove possibile, per mano del Segretario Comunale.

2. Gli acquisti e le somministrazioni di valore fino a 100 milioni potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata.

3. La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili dovrà essere fatta sempre per pubblico incanto.

4. I contratti relativi agli affitti, di regola affidati per trattativa privata, possono essere sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. La Giunta Comunale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore.

Articolo 7

1. Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 7^o dell'articolo 51 della Legge 8.6.1990, n. 142, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.

2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, con facoltà di accertamento da parte dell'Ente, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con Enti che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore d'opera;
- b) definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;
- c) previsione di sanzioni penali nell'ipotesi di ritardo;
- d) previsioni di corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;
- e) individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 1^o Luglio 1977, n. 404, fatto salvo il disposto di cui all'art. 12/bis del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella Legge 26.4.1989, n. 155;
- f) impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio di competenza;
- g) sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa del prestatore d'opera;
- h) sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
- i) definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;
- l) definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute

va
n-
re
li

nma
oni

abi
ere
lla
ico

ere

iata

iere

ioni
era;

caso
neri
977,
/erti

del

vità
iomia
dato
zione
atore

ratto
enute

ed alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera;

- m) definizione delle modalità per le controversie, con preferenza per l'arbitrato;
- n) definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali sempre e in ogni caso faranno carico al prestatore con esclusione di ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del committente.

Articolo 8

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, delle deliberazioni del Consiglio Comunale in linea generale di massima in ordine all'indirizzo ed al programma di piano territoriale e urbanistico.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati ai sensi di legge.

Articolo 9

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, secondo le direttive degli Organi Elettivi di Governo del Comune articolate nelle forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi Organi.

Articolo 10

1. Il Segretario Comunale avrà cura che venga effettuato l'affidamento della prestazione contrattuale e la cura dell'affare amministrativo, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno. In particolare, entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 56 della Legge 8.6.1990, n. 142, il Segretario Comunale stesso curerà, sotto la sua responsabilità, che vengano effettuati i seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera o del servizio:

avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara: predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera, indicati nell'articolo 24, lettera

b, della Legge 8 Agosto 1977, numero 584, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione dell'ordine descrescente di importanza da attribuirvisi, i parametri per l'individuazione e la valutazione dei sopra menzionati elementi variabili. Indicazione dei documenti occorrenti per la prequalificazione delle imprese e/o delle dichiarazioni imposte alle imprese aspiranti ad essere invitare relative a circostanze successivamente verificabili. Prescrizione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalificazione o alla gara. Predisposizione del testo dell'estratto dell'avviso e del bando di gara da pubblicare sui quotidiani e scelta dei giornali sui quali tale pubblicazione dovrà essere effettuata;

lettere d'invito: predisposizione del testo della lettera d'invito, sulla base dell'avviso o del bando di gara;

scheda segreta: formazione della scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali che per legge la prevedono;

cauzione: determinazione della misura della cauzione. Accertamento dell'ideoneità e accettazione della cauzione. Determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari, per l'esonero dal versamento della cauzione medesima. Nulla osta ai fini dello svincolo delle cauzioni suddette;

rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;

rapporti con gli Enti di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro, nonché con la Cassa Edile;

attestazioni per l'anticipazione del corrispettivo all'appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione ed il mutuo;

pubblicazione del notiziario degli appalti e scelta dei quotidiani.

Articolo 11

1. Alla Giunta Comunale è riservata la decisione in ordine alla determinazione del numero delle imprese da invitare alle gare e i criteri che l'Amministrazione intende adottare per la scelta delle imprese candidate.

2. La formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione, alla gara per appalto-concorso, nella procedura ristretta e in quella negoziata, ove previsto, è riservata alla competenza della Giunta Comunale.

3. L'esclusione delle imprese che avessero chiesto di partecipare alla gara per licitazione privata per l'appalto di opere pubbliche ai sensi della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata alla Giunta Comunale.

Appartiene, altresì, alla Giunta Comunale l'esclusione dall'invito ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 Agosto 1977, n. 584, e dell'articolo 23 della Direttiva Comunitaria n. 440 del 18 Luglio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'esclusione dalla gara, nella seduta di celebrazione della medesima, per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata, a chi presiede la gara stessa a norma di legge.

Articolo 12

1. La presidenza delle gare d'appalto è affidata al Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto. All'uopo la redazione del verbale di gara sarà affidata ad un impiegato di livello non inferiore al VI° prescelto dal Segretario Comunale.

2. Nel caso la modalità di gara prescelta preveda la formazione della scheda segreta dell'Amministrazione, una apposita Commissione costituita dal Sindaco o dall'Assessore delegato che la presiede, dall'Assessore ai Lavori Pubblici, dal progettista dell'opera e da un Consigliere di Minoranza provvederà all'adempimento di legge.

Articolo 13

1. I contratti del Comune saranno di regola stipulati dai dirigenti qualora esistano, e in mancanza dal Sindaco o dall'Assessore da Lui delegato e saranno rogati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, salvo quelli per i quali la legge espressamente prevede il rogito per mano di Notaio.

2. Oltre al Segretario o al Reggente o Supplente incaricato formalmente dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze, nessun altro Funzionario del Comune ha competenza, in loro sostituzione, a rogare i contratti dell'Ente.

3. Quando il Sindaco o il contraente privato ne facciano richiesta, i contratti possono essere affidati al rogito di Notaio.

4. La forma della scrittura privata è ammessa nei limiti previsti dalla Legge sulla contabilità dello Stato, approvata con R.D. 18 Novembre 1923, n.2440, solo per i contratti seguiti per trattativa privata o per procedura negoziata.

Articolo 14

1. Compete alla Giunta Comunale il potere di indirizzo e controllo delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva dei contratti.

Articolo 15

1. In tutti i contratti dovrà stabilirsi che il contraente privato

dovrà eleggere domicilio nel Comune.

2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo del Messo Comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' fatta salva la notificazione per Ufficiale Giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 16

1. Gli atti di gestione della conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto spettano ai Responsabili dei Servizi, sotto la responsabilità del Segretario Comunale.

2. All'Organo di Governo del Comune, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco, secondo le rispettive competenze, spettano i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno già dispiegato i loro effetti. Degli atti illegittimi risponderà sempre che li ha adottati.

4. Qualunque modifica o annullamento disposti dagli Organi di Governo del Comune per motivi di opportunità, secondo un discrezionale apprezzamento del pubblico interesse, sarà eseguito dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio o del Servizio dietro ordine scritto firmato dal Sindaco.

Articolo 17

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella stabilita dalle norme del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 richiamate dalla Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e alle norme del Regolamento Comunale Provinciale approvato con R.D. 12 Febbraio 1911, n. 297, mantenute in vigore dall'articolo 64 della su citata Legge n. 142 del 1990.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. Deve essere richiesta al privato contraente la stipula di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento della prestazione. La garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio o, comunque, conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto.

Articolo 18

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'articolo 56

della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, nei limiti delle prescrizioni compatibili.

2. Sarà consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o variante che intendesse subappaltare a norma dell'articolo 18 della Legge 19.3.1990, n. 55.

Articolo 19

1. E' fatto divieto di subcontratto, ai sensi dell'articolo 339 della Legge 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato F), e dell'articolo 18 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55.

2. Non sono considerati subappalti le forniture di materie prime, lavorate e semilavorate occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera, che non rientrino nel suo ciclo produttivo, le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lettera f, categoria V, della tabella approvata con D.M. 25 Febbraio 1982, n. 770), i marmi e gli altri materiali lapidei (lettera f, n. 2, categoria V), i vetri e le applicazioni vetrarie in genere (lettera f, n. 3, categoria V), le installazioni di cartelli segnaletici e di sicurezza stradale (categoria VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (lettera c, categoria IX).

Articolo 20

1. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quello di pubbliche forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

Articolo 21

1. L'inadempimento contrattuale del contraente verrà esaminato dalla Giunta Comunale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta Comunale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.

3. Nei contratti verrà stabilito che l'applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al Funzionario preposto all'Ufficio o al Servizio.

Articolo 22

1. Nei contratti d'appalto sarà stipulata la clausola che quando l'ammontare delle riserve eccede il quinto del prezzo, l'Amministrazione avrà il diritto di recedere dal contratto.
